



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE' (TN)
Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116
Cod. Fisc. 00378700223

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
E-MAIL segreteria@comunemale.it

COPIA

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 12/SEG DEL 31.01.2013

* * * * *

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA -
ODONTOIATRICA IN STRUTTURA PRIVATA A FAVORE DEL
DOTT. FRANCESCO CRISTOFORETTI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso come il Regolamento concernente la "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 43 della [L.P. 3 febbraio 1998, n. 3](#)", prevedesse un nuovo regime autorizzatorio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie secondo quanto meglio indicato all'art. 8;

Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni relative alle domande presentate al comune o alla Provincia sono rilasciate o denegate, entro sessanta giorni dal ricevimento, rispettivamente dal sindaco o dalla

Provincia, previa verifica dei requisiti minimi e, nel caso di costruzione di nuove strutture o modificazione di quelle esistenti, anche previa verifica di compatibilità ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 7. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso nel caso di richiesta formale di elementi informativi o di documenti probatori.

2. Le autorizzazioni indicano il tipo di attività svolta all'interno della struttura, la tipologia, l'ubicazione e la denominazione della struttura cui si riferisce nonché le generalità del titolare o del legale rappresentante della stessa e possono stabilire prescrizioni per l'adeguamento ai requisiti minimi per il quale è fissato un termine. Il mancato adeguamento entro detto termine comporta la revoca dell'autorizzazione.

3. Relativamente alle autorizzazioni rilasciate, il sindaco e la Provincia verificano, avvalendosi dei servizi competenti in materia di igiene e sanità dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, la permanenza dei requisiti minimi con periodicità almeno quinquennale ed ogni qualvolta ne ravvisino la necessità.

4. Al venir meno dei requisiti minimi le autorizzazioni sono revocate con effetto immediato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato adegui la struttura ai requisiti suddetti secondo le prescrizioni ed entro il termine appositamente stabiliti dal sindaco o dalla Provincia stessa. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con atto motivato, una sola volta.

Dato atto come detta disciplina, così come specificato con nota prot. n. 1998/ASS/LP/AT/FM dd. 15.05.2003, del Servizio Attività di Gestione Sanitaria della P.A.T., dovesse valere non solo per le nuove ma anche per l'esercizio di attività in essere, tanto da assegnare mesi sei per l'adeguamento degli atti di accreditamento già rilasciati a favore di ambulatori privati insistenti su territorio comunale, ancorché nel caso fosse intervenuta la presentazione di specifica istanza nel predetto arco temporale, il rilascio anche successivo dell'autorizzazione non precludesse la prosecuzione dell'attività.

Evidenziato come nel senso indicato il dott. Francesco Cristoforetti, con ambulatorio odontoiatrico in Piazza R. Elena n. 22, p.ed. 96 in C.C. Malè, abbia inoltrato in data 05/01/2005, istanza intesa ad ottenere il rilascio di nuova autorizzazione, predisposta in ossequio alle indicazioni di metodo e forma date dalla Provincia stessa.

Che a' sensi della normativa citata il Comune provvedeva a richiedere la valutazione di verifica circa il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, generali e specifici, richiesti ai sensi del D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. per l'esercizio di attività odontoiatrica.

Che al fine di accertare la sussistenza dei suddetti requisiti lo studio è stato oggetto di sopralluogo, su incarico del Coordinatore del Nucleo di Valutazione – Servizio Organizzazione e qualità dei servizi sanitari – della Provincia Autonoma di Trento, in data 2 marzo 2005, 11 novembre 2009 e 26 settembre 2012, verifiche che hanno evidenziato un livello complessivamente soddisfacente di aderenza ai requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, giusta relazione conclusiva dd. 4 ottobre 2012, che a firma della dott.ssa Daniela Zanon è stata inoltrata dalla Provincia con nota prot. n. S143/12/619767/19.8.1-2009-24 dd. 31 ottobre 2012.

Esaminata la documentazione allegata;

Visto l'art. 43 della Legge Provinciale n. 3 di data 03.02.1998;

Visto la deliberazione della G.P. di Trento n. 3403 dd. 30.12.2002;

Visto il Regolamento comunale d'Igiene;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPREg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 26.02.2001.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26.03.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 e triennale 2012-2014.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 1 del 09.01.2013, esecutiva a sensi di legge, con la quale sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità nell'esercizio provvisorio del bilancio 2013 sulla base delle risultanze assestate del bilancio di previsione 2012.

d e t e r m i n a

1. Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, il dott. Francesco Cristoforetti, nato a Cles (TN) il 18.09.1974, residente a Malè (TN) – Piazza R. Elena n. 21, titolare dello studio dentistico sito in Piazza R. Elena n. 22 - p.ed. 96 in C.C. Malè, (Partita Iva 01631400221), ad esercitare in regime ambulatoriale l'attività sanitaria - odontoiatrica privata, accertata la sussistenza dei requisiti minimi di legge.
2. Di disporre l'inoltro, a'sensi dell'art. 10 del cennato Decreto, di copia della presente autorizzazione al servizio della Provincia competente nella tenuta del registro provinciale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private autorizzate ai sensi del presente regolamento.
3. Di dare atto che la presente autorizzazione potrà essere revocata nel caso vengano a mancare i requisiti minimi e specifici per lo svolgimento dell'attività sopra citata o per abusive variazioni apportate ai locali e alle attrezzature.
4. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
5. Di inviare copia della presente al competente Assessore.

6. Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento della adozione e sottoscrizione da parte del sottoscrittore;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.

Malè lì, 31.01.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to - dott. Giorgio Osele -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
